



Comune di Paderno Ponchielli

Provincia di Cremona

Piazza Revellino, 3 – C.A.P. 26024 - Tel. 0374/367200 – Fax 0374/367147

C.F. 00314360199 – c.c.p. 12917266

e-mail: info@comunedipadernoponchielli.gov.it

PEC: comune.padernoponchielli@pec.regione.lombardia.it

sito internet: www.comunedipadernoponchielli.gov.it

ALLEGATO 9

RIMODULAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/04/2021

Il Tecnico Comunale

Arch. Camillo Cugini



1) PREMESSA e QUADRO NORMATIVO

Si illustrano di seguito i passaggi normativi a base della proposta della nuova disciplina:

Legge Regionale n. 18/2019: introduzione dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005

Gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato perseguiti dalla Regione Lombardia con l'emanazione della L.R. n. 31 del 28.11.2014 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato*", trovano una maggiore applicabilità con le disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 26.11.2019 "*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio degradato edilizio esistente. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) ed altre leggi regionali*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) – Supplemento – n. 48 del 29.11.2019 e divenuta efficace il 14.12.2019.

Tale Legge Regionale persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed è orientata a "*riconoscere gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche delle popolazioni, anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale integrata dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e gestione dell'intervento, e ne promuove la conoscenza attraverso l'uso di strumenti informatici condivisi tra il sistema della Pubblica Amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini.*"¹

L'art. 43 comma 2-quinquies della L.R. n. 12/2005

L'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. n. 18/2019 ha introdotto all'art. 43 della L.R. n. 12/2005 il comma 2-quinquies disciplinando

¹ ART.1 "*Finalità generali*" della L.R. n. 18.2019.

riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ove si perseguano una o più delle seguenti finalità:

- “
- a) *Promozione dell'efficientamento energetico;*
 - b) *Aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;*
 - c) *Demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;*
 - d) *Rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;*
 - e) *Riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde ed interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Reta Ecologica;*
 - f) *Tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
 - g) *Demolizione di opere edilizie incongrue, identificate dal P.G.T. ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L.R. 31/2014;*
 - h) *Realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;*
 - i) *Conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivati da operazioni di recupero di rifiuti;*
 - j) *Bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'art. 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;*
 - k) *L'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di*

sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro. ”2

La norma stabilisce che sia la Giunta Regionale a definire i criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e di contributo del costo di costruzione e le relative percentuali di applicazione, tramite apposita Deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore, prevedendo la facoltà per i comuni, tramite Deliberazione motivata del Consiglio Comunale, di modulare tali riduzioni.

Tale termine è stato differito al 31.07.2020 con l'art. 1 della L.R. n. 4 del 31.03.2020 *“Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in relazione all'emergenza epidemiologica da diffusione del virus COVID-19, poi ulteriormente prorogato ai sensi dell'art.18 della L.R. 22/2020.

Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3509 del 05.08.2020: criteri e indici, modalità di applicazione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3509 del 05.08.2020: *“Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005) – Attuazione della Legge di Rigenerazione Urbana e Territoriale (L.R. 18/2019)”*, pubblicata sul B.U.R.L. – Sede Ordinaria – n. 34 del 17.08.2020, sono stati definiti i criteri relativi l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione e le relative percentuali di incremento degli indici edificatori. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 18 del 07.08.2020 *“Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali”*, tale D.G.R. acquista efficacia 90 giorni dopo la pubblicazione sul B.U.R.L., ovvero dalla data del 14.11.2020.

A ciascuna finalità dell'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005 viene associata, nell'Allegato A *“Tabella finalità / criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43, comma 2-quinquies”* della D.G.R. n. XI/3509/2020, una sintetica descrizione degli interventi, ovvero delle percentuali di riduzione del contributo di costruzione che, in fase progettuale e attuativa dell'intervento sul

² ART. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, introdotto con art. 4 comma 1, lettera c) della L.R. 18/2019.

patrimonio edilizio esistente, potranno essere sommate e applicate cumulativamente, se l'intervento fosse coerente con più di una finalità di quelle previste dall'art. 43, comma 2-quinquies.

La norma prevede la facoltà delle Amministrazioni Comunali di rimodulare tali percentuali fino a zero, prevedendo la facoltà di non applicare tale riduzione, ad eccezione delle finalità previste della lettere d), j) e k), ovvero:

- “ d) *Rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;*
- j) *bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'art. 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;*
- k) *L'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro;* ”³

per le quali sono comunque fissate percentuali minime di riduzione dalla D.G.R. n. XI/3509/2020 rispettivamente del 5%, 15% e 5%.

Al fine di monitorare l'attuazione della disciplina in oggetto, la Regione chiede ai Comuni di provvedere alla trasmissione delle eventuali Deliberazioni assunte per la rimodulazione della riduzione del contributo di costruzione, chiarendo, nella D.G.R. n. XI/3509/2020, che le eventuali rimodulazioni comunali possono essere proposte anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- Applicazione o mancato utilizzo, per lo stesso intervento, dell'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. in applicazione dell'art. 11, comma 5 della L.R. 12/2005 e della D.G.R. n. XI/3508/2020;
- Applicazione di ulteriori riduzioni già previste dall'art. 44, comma 8 (riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione per interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione e diversa

³ ART. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, introdotto con art. 4 comma 1, lettera c) della L.R. 18/2019.

sagoma), dall'art. 48, comma 6 (riduzione del 60% del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione) e dall'art. 43, comma 2-quater della L.R. 12/2005 (riduzione del 50% del costo di costruzione per gli ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 8-bis);

- Il livello qualitativo raggiunto dall'intervento e la complessità, nonché i costi e la collocazione territoriale dello stesso.

Infatti, le riduzioni del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43, comma 2-quater della L.R. 12/2005, sono applicabili e cumulabili con altre discipline e ulteriori riduzioni già previste dalla stessa Legge Regionale:

- Riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione per interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione e diversa sagoma ai sensi dell'art. 44, comma 8;
- Riduzione del 60% del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 48, comma 6;
- Riduzione del 50% del costo di costruzione per gli ambiti di rigenerazione urbana di cui all'art. 8-bis, ai sensi dall'art. 43, comma 2-quater della L.R. 12/2005;
- Incremento degli indici di edificabilità massima prevista dal P.G.T. fino al 20% per alcune tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, definiti nella D.G.R. n. XI/3508/2020;

con lo scopo di perseguire maggiormente le prestazioni e il miglioramento della qualità del patrimonio esistente.

In merito all'ultimo punto, si rileva, che le finalità contenute nell'art. 43, comma 2-quinquies e le finalità dell'art. 11, comma 5 sono in gran parte sovrapponibili, ammettendo la possibilità di combinare le due discipline per la stessa tipologia di intervento. In altre parole, qualora un intervento risulti coerente con una o più delle finalità previste, avrà accesso contemporaneamente ad entrambe le forme di incentivazione (volumetrica e monetaria). Nel caso di possibile utilizzo di entrambi le forme incentivanti, l'Amministrazione avrà la facoltà di modularne la combinazione, se lo riterrà opportuno.

Restano invece esclusi dall'applicazione delle riduzioni del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005 le seguenti tipologie di intervento:

- Gli interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati ai sensi dell'art. 40-ter della L.R. 12/2005 per i quali è già prevista la riduzione del 50% del contributo di costruzione e l'esenzione in caso di mantenimento della funzione agricola nell'immobile recuperato;
- Gli interventi che per le medesime finalità dell'art. 43, comma 2-quinquies usufruiscono già di un finanziamento pubblico⁴;
- Similmente, nel caso di interventi di bonifica di immobili o suoli contaminati, potrà essere ammesso l'accesso alle riduzioni di cui alla presente disciplina [rif. art. 43, comma 2-quinquies lettera j) della L.R. 12/2005] solamente in alternativa alle agevolazioni legate agli interventi di bonifica già previsti dalla normativa regionale di settore di cui alla L.R. 26/2003.

La norma non precisa l'applicabilità dell'art. 43, comma 2-quinquies nel caso di interventi di recupero di immobili dismessi da oltre 5 anni con criticità di cui all'art. 40-bis.

Per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi con le finalità di cui all'art. 43, comma 2-quinquies, la documentazione amministrativa e progettuale dovrà essere corredata da un'apposita relazione di asseverazione dal progettista, o da un tecnico abilitato, che dimostri, per ciascuna delle finalità perseguite nel progetto, il raggiungimento delle performance richieste nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/3509/2020. In fase istruttoria verranno verificati i requisiti di accesso per ogni finalità. A seconda della tipologia di intervento e di titolo abilitativo, a corredo della documentazione della fine lavori e/o Segnalazione Certificata di Agibilità dovrà essere presentata un'apposita relazione asseverata dal Direttore dei Lavori (o da parte di altro professionista abilitato nel caso in cui la particolarità degli interventi richieda l'assunzione di responsabilità da parte di particolari figure professionali) al fine di verificare il raggiungimento dei livelli prestazionali dichiarati in sede progettuale.

⁴ *Le agevolazioni fiscali non sono equiparate a un "finanziamento pubblico" [rif. Capitolo 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. XI/3509/2020]*

In considerazione delle finalità della L.R. in oggetto, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente *“volti ad accedere alla riduzione del contributo di costruzione di cui ai presenti criteri devono connotarsi, nel complesso, per un miglioramento sensibile delle condizioni del patrimonio edilizio stesso e del contesto urbano in cui si colloca ed assicurare la coerenza generale dell'intervento anche sotto il profilo estetico e percettivo, a prescindere dall'eventuale frazionamento proprietario che lo connota”*⁵. Prendendo per esempio un edificio condominiale, nel caso di interventi di cui all'art. 43, comma 2-quinquies, che influiscono sull'aspetto esteriore dell'immobile, gli stessi dovranno essere progettati, autorizzati ed eseguiti unitariamente.

Va infine precisato che l'obbligo di una rimodulazione su base almeno triennale della riduzione del contributo di costruzione deriva anche dal Bando approvato con D.G.R. n. XI/3944 del 30.11.2020 in materia di proposte progettuali di rigenerazione urbanistica.

2) PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'applicazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, introdotta dalla L.R. 18/2019, è, senza dubbio, un utile incentivo per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In relazione alle finalità e ai criteri definiti nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/3509/2020, gli interventi che potrebbero usufruire di tali incentivi riguardano ipoteticamente, non solo le aree dismesse e degradate, ma anche il piccolo patrimonio edilizio esistente e diffuso nel territorio, attraverso limitati interventi di manutenzione e miglioramento degli immobili.

Le ricadute di tale disciplina e l'applicazione diffusa sul territorio comunale non potranno far altro che influenzare positivamente gli interventi di rinnovamento del tessuto urbano consolidato, ma è doverosa una riflessione sulle conseguenze che questi incentivi comporteranno per l'Amministrazione Comunale. È infatti evidente che le riduzioni del contributo di costruzione potranno essere un'ulteriore causa di minori

⁵ *Capitolo 3 “Modalità di ottenimento della riduzione del contributo di costruzioni” della D.G.R. n. XI/3509/2020*

proventi da registrarsi nei bilanci comunali. Considerando però che il Comune di Paderno Ponchielli si contraddistingue per un'elevata quantità di aree pubbliche e di servizi offerti, a fronte della minor sostenibilità finanziaria derivante da dette riduzioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, le aree e i servizi pubblici potrebbero subire problematiche di gestione e manutenzione, con un conseguente abbassamento del livello qualitativo del servizio offerto e un successivo eventuale innalzamento dei prezzi.

Di seguito si propone una riflessione in merito alla cumulazione degli incentivi proposti dall'art. 43, comma 2-quinquies con altri incentivi monetari proposti dalla stessa L.R. 12/2005. Pare infatti evidente che la futura applicazione delle incentivazioni in oggetto potrebbe trovare più ampia applicazione in grandi interventi unitari, in cui, per la rilevanza territoriale degli stessi, le ricadute sul territorio devono essere approfondite nello specifico procedimento istruttorio.

La concentrazione pubblico/privato di tali interventi porta alla definizione di interventi quantitativi e qualitativi per le opere pubbliche proposte e alla definizione di un quadro economico degli interventi con ricadute considerevoli nel bilancio comunale. Entrambi gli aspetti vengono definiti nelle convenzioni dello strumento attuativo e dal titolo abilitativo, tramite approvazione da parte degli organi politici comunali.

La particolare natura e complessità di tali interventi non può prescindere da questi momenti interlocutori con l'Amministrazione e non può non garantire le altre prestazioni pubbliche che finora hanno caratterizzato l'operato comunale. Pertanto, si propone di riservarsi in fase istruttorie l'approvazione di strumenti attuativi e titoli abilitativi convenzionati, e di valutare caso per caso l'applicazione delle riduzioni in oggetto.

La normativa consente inoltre di prevedere dei casi in cui, al contrario, potranno essere penalizzati fiscalmente gli interventi edilizi con aumenti del contributo sul costo di costruzione:

- Per interventi di nuova costruzione che consumano suolo agricolo nello stato di fatto;
- Per interventi di logistica e autotrasporto;

Nelle pagine successive viene quindi riportata la proposta formulata:

3) MODALITÀ APPLICATIVE DELLA RIDUZIONE

Di seguito vengono riportate le modalità applicative della riduzione del contributo di costruzione.

Modalità di ottenimento della riduzione del contributo di costruzione

In considerazione delle finalità della norma, di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, gli interventi volti ad accedere alla riduzione del contributo di costruzione di cui ai presenti criteri devono connotarsi, nel complesso, per un miglioramento sensibile delle condizioni del patrimonio edilizio stesso e del contesto urbano in cui si colloca ed assicurare la coerenza generale dell'intervento anche sotto profilo estetico e percettivo, a prescindere dall'eventuale frazionamento proprietario che lo connota. Ad esempio, nel caso di edificio condominiale gli interventi che influiscono sull'aspetto esteriore dovranno essere progettati, autorizzati ed eseguiti unitariamente. Ciò fatte salve eventuali eccezioni stabilite da normative di dettaglio del P.G.T., tra le quali, per esempio, le modalità di intervento sugli edifici dei Nuclei di Antica Formazione.

Si evidenzia, altresì, che il presupposto per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione è che l'intervento sul patrimonio edilizio esistente determini l'onerosità del titolo abilitativo. Ciò a rimarcare che l'intervento per cui trovano applicazione i presenti criteri non può che essere di un certo rilievo.

Ai fini delle necessarie verifiche, l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo che dà accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005 deve essere accompagnata, oltre che dalla necessaria documentazione amministrativa e di progetto, anche dall'ulteriore documentazione tecnica nonché da un'asseverazione del progettista, o altro tecnico abilitato, che dimostri, con apposita relazione, e per ciascuna delle finalità perseguite

nel progetto, il raggiungimento delle finalità e dei criteri di cui alla "Tabella A" del presente documento.

A valle dell'esecuzione dei lavori il raggiungimento delle finalità e dei criteri dichiarati in sede progettuale dovrà essere dimostrata da apposita relazione asseverata del Direttore dei Lavori (o da parte di altro professionista abilitato nel caso in cui la particolarità degli interventi richieda l'assunzione di responsabilità da parte di particolari figure professionali) che accompagnerà la Segnalazione Certificata di Agibilità e/o la Fine Lavori a seconda del tipo di intervento.

Modalità di utilizzo della riduzione del contributo di costruzione in relazione ad altre riduzioni/incentivi

La riduzione del contributo di costruzione di cui ai presenti criteri si somma ad ulteriori riduzioni previste, in materia dalla L.R. 12/2005, nei seguenti casi di applicazione:

- Al comma 8, art. 44;
- Al comma 6, art. 48;
- Al comma 2-quater, art. 43.

La somma di tali incentivi non è invece ammessa, ai sensi dell'art. 40-ter, comma 5, per gli interventi di recupero degli edifici rurali che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo esistente. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto del 50% e non è consentita l'applicazione ai medesimi interventi delle ulteriori riduzioni previste dalla stessa L.R. 12/2005. Nell'ambito degli interventi disciplinati dall'art. 40-ter, è previsto tuttavia che il contributo di costruzione non sia dovuto se la destinazione d'uso dell'edificio recuperato è agricola.

Così come per gli incentivi di cui all'art. 11, comma 5, lettera j), anche per l'art. 43, comma 2-quinquies, nei casi riferiti alla "bonifica degli edifici e dei suoli contaminati", è prevista la possibilità di avvalersi, in alternativa, delle agevolazioni legate agli interventi di bonifica già previste dalla normativa di settore di cui alla L.R. 26/2003.

Rapporto tra finalità e riduzione del contributo di costruzione

La riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione) prevista dai presenti criteri si applica

sulla base delle indicazioni contenute nella "Tabella A": a ciascuna della finalità di cui all'art. 43, comma 2-quinquies della L.R. 12/2005 vengono associati uno o più criteri con una sintetica descrizione dei requisiti che gli interventi dovranno garantire per accedere alle riduzioni del contributo di costruzione indicate. Le percentuali di riduzione indicate nella "Tabella A" sono da applicarsi salvo diverse indicazioni comunali.

L'art. 43, comma 2-quinquies prevede infatti che il Comune possa avvalersi della facoltà di modulare tali riduzioni. Pertanto, per ciascuna delle finalità e criteri indicati, le percentuali individuate nella "Tabella A" potranno essere modulate dal Comune da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare la riduzione, eccezion fatta per le lettere d), j) e k) per le quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione rispettivamente del 5%, 15% e 5%, ad una percentuale maggiore di quella riportata nella "Tabella A" anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- Applicazione del mancato utilizzo, per lo stesso intervento, dell'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dall'art. 11, comma 5 della L.R. 12/2005;
- Applicazione delle ulteriori riduzioni già previste dagli artt. 44, comma 8, 48, comma 6 e 43, comma 2-quater;
- Livello qualitativo raggiunto, complessità, costo degli interventi e collocazione territoriale degli stessi.

Verifica dell'attuazione delle soluzioni proposte

Il Comune può sempre incaricare tecnici di fiducia per la verifica della veridicità delle soluzioni proposte e della loro reale attuazione.

La riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione) indicata nella "Tabella A" sarà applicata a partire dalla Delibera Approvativa del presente documento.

TABELLA B -
MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.P.R. 380/2001

Di seguito si riporta la maggiorazione della percentuale del contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 3 del D.P.R. 380/2001, in attuazione del comma 2-sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto e di logistica/autotrasporto.

RIFERIMENTO ALLE LETTERE DEL COMMA 2-SEXIES DELL'ART. 43 DELLA L.R. 12/2005	MAGGIORAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
A)	30,00%	INTERVENTI CHE CONSUMANO SUOLO AGRICOLO NELLO STATO DI FATTO NON RICOMPRESI NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
B)	20,00%	INTERVENTI CHE CONSUMANO SUOLO AGRICOLO NELLO STATO DI FATTO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
C)	50,00%	INTERVENTI DI LOGISTICA E AUTOTRASPORTO NON INCIDENTI SULLE AREE DELLA RIGENERAZIONE

